

Regolamento gestione quote

Approvato in data 10 ottobre 2017

| | |
|---|---|
| Premesse | 1 |
| Art 1. Definizione di contributo annuale d'iscrizione | 1 |
| Art 2. Determinazione dell'importo e termine di adempimento | 1 |
| Art 3. Mancato versamento nei termini stabiliti | 2 |
| Art 4. Disposizioni finali | 3 |
| Note | 3 |

Premessa

Considerato che ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione, aumenta, anche a causa della crisi del settore e delle condizioni di lavoro in cui operiamo;

Considerato che, tuttavia, per ogni iscritto all'Ordine provinciale, la segreteria versa la quota associativa al CNAPPC, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;

Considerato tale comportamento scorretto sotto il profilo deontologico ai sensi dell'art. 4 comma 6 del nuovo codice deontologico, anche nei confronti dei colleghi che, nonostante tutto, provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge, al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Gorizia approva il seguente regolamento.

Art 1. Definizione di contributo annuale d'iscrizione

1. Per "contributo annuale di iscrizione", di seguito "quota", deve intendersi l'importo che ogni iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Gorizia, di seguito, per brevità, "Ordine", deve versare annualmente, **fino al momento della cancellazione dall'Albo**.

2. Le richieste di **cancellazione dall'Albo** devono essere presentate all'Ordine entro il **31 dicembre** dell'anno solare di ultima iscrizione.

Art 2. Determinazione dell'importo e termine di adempimento

1) Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dell'Ordine definisce con proprio atto:

- l'**importo** della quota relativo all'anno successivo;
- il **termine** ultimo per effettuare il versamento;
- le **modalità** di versamento;
- la quantificazione del contributo per le **spese vive amministrative** sostenute dall'Ordine per la gestione delle procedure per la gestione dell'omesso pagamento.

2) Il termine ultimo per effettuare il versamento della quota viene comunicato tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

- 3) Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine, ma, al contrario, dà luogo a **giudizio disciplinare** a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.
- 4) Il pagamento oltre il termine di cui al presente articolo della sola quota d'iscrizione non comporta l'automatica regolarizzazione della posizione debitoria dell'iscritto, che è comunque tenuto a saldare nei confronti dell'Ordine **tutte le somme** dovute secondo il presente Regolamento.

Art 3. Mancato versamento nei termini stabiliti

1. Decorso inutilmente il termine di adempimento così come stabilito dall'art. 3, l'iscritto deve corrispondere, oltre all'importo della quota, una somma ulteriore rappresentata dalle **spese vive amministrative** sostenute per la gestione dell'omesso pagamento oltre che dagli **interessi legali maturati** dal giorno del termine del pagamento.
2. La procedura adottata dall'Ordine in caso di mancato versamento nei termini e modi di cui all'art. 3, è la seguente:
 - a) **entro trenta giorni** a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato all'art. 3, l'Ordine invia all'iscritto una **prima comunicazione**, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, contenente: I) il **sollecito** al pagamento della quota, II) l'importo delle **spese amministrative**, III) la data di scadenza entro la quale saldare quanto indicato;
 - b) una volta scaduto il termine di cui alla precedente lett. a) senza che l'iscritto abbia versato quanto indicato nella comunicazione di cui alla lettera a), l'Ordine provvede entro **ulteriori trenta giorni** ad inviare un **secondo sollecito**, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, nel quale saranno indicati i nuovi importi e la nuova scadenza;
 - c) decorso inutilmente anche il termine di cui alla lettera b), il Consiglio dell'Ordine comunica al **Consiglio di Disciplina** il nominativo dell'iscritto inadempiente. Il Presidente del Consiglio di Disciplina avvia il **procedimento disciplinare**, che potrebbe concludersi con la **sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto** e l'avvio della procedura per la riscossione delle somme dovute dall'iscritto;
 - d) dal momento della comunicazione al Consiglio di Disciplina, di cui alla lettera c), ogni decisione in merito viene presa dallo stesso Consiglio di Disciplina nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, Podestà disciplinare, del Codice deontologico e nei limiti previsti dalla legge.
3. A coloro a cui viene determinata sanzione disciplinare di sospensione dall'Albo, verranno **sospesi tutti i servizi erogati dall'Ordine** quali certificati, opinamenti, incontri, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, compresa la formazione finalizzata alla acquisizione dei CFP. Inoltre del provvedimento di sospensione dall'Albo viene data **comunicazione agli Enti pubblici**.
4. Ai fini della certezza dei pagamenti e per rendere agevole l'acquisizione dei dati inerenti lo stato delle quote annuali versate da parte degli iscritti ed i relativi mutamenti nel corso del tempo, sono istituiti presso la Segreteria dell'Ordine degli Architetti della provincia di Gorizia:
 - a) un **elenco degli iscritti sospesi** dall'esercizio della libera professione contenente, le generalità degli iscritti sospesi, il numero di matricola, la data e il motivo della sospensione. Tale archivio è **liberamente consultabile** ed è tempestivamente aggiornato in caso di variazioni a cura del Segretario o suo delegato e pubblicato con estratto riassuntivo **sul sito internet dell'Ordine**.
 - b) un **archivio delle quote versate** da parte degli iscritti all'Albo nei precedenti anni contenente, oltre alle singole quote regolarmente versate, **ogni eventuale situazione pregressa di morosità**, sanata e non, per ogni iscritto, le date e gli estremi di tutti i pagamenti, le generalità che sono state comunicate alla Segreteria da ogni iscritto. Sarà cura del Tesoriere stesso, trasmettere gli aggiornamenti al Presidente del Consiglio di Disciplina per le necessarie ed opportune procedure da adottare in materia deontologica. È fatto obbligo a tutti i consiglieri, componenti del Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina, il vincolo di segretezza.

Art 4. Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è stato modificato ed approvato dal Consiglio.
2. Il Regolamento non ha scadenza e qualsiasi modifica e/o integrazione deve essere deliberata dal Consiglio.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ordine e viene consegnato a tutti i nuovi iscritti all'albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Gorizia.
4. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1 novembre 2017.

Note

Normativa di riferimento

1. *Ai sensi dell'art. 5, c. 2, della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 il Consiglio dell'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo annuale."*
2. *Secondo l'art. 18 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli Iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta la modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli Iscritti per le spese di cui al presente articolo."*
3. *Ai sensi dell'art. 37 del R.D. 2537/1925 il Consiglio dell'Ordine "determina il contributo annuale da corrispondersi ad ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale (articoli 14 e 18), nonché le modalità del pagamento del contributo" (art. 50).*
4. *Secondo quanto previsto dall'art. 50 di predetto R.D. 2537/1925, "I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini (artt. 18 e 37) debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta ai limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'Iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."*
5. *In base all'art. 7 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382 "Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari".*
6. *La Legge 3 agosto 1949 n. 536 all'art. 2 recita: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nei termini stabiliti dai Consigli medesimi."*
7. *Il Codice deontologico degli Architetti P.P.C, A iunior e P. iunior italiani, di seguito, per brevità, "Codice deontologico", all'art. 4 comma 6, Obblighi nei confronti della professione, recita: Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.*